

## REGOLAMENTO (CE) N. 421/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/95 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore lattiero-caseario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 <sup>(4)</sup>, ha fissato in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico per le isole Canarie in taluni prodotti agricoli;

considerando che il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1623/95 della Commissione <sup>(5)</sup>; che, se necessario, tale bilancio può essere rivisto, aumentando in corso di esercizio la quantità complessiva fissata in funzione del fabbisogno di tali isole; che, per soddisfare il fabbisogno delle isole Canarie in

prodotti lattiero-caseari, in particolare in latte liquido, è necessario aumentare la quantità prevista per il latte e la crema di latte non concentrati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1623/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1623/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 17.